



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA  
SETTORE 2 - COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA – DANNO AMBIENTALE –  
SANZIONI AMBIENTALI**

---

*Assunto il 27/02/2025*

*Numero Registro Dipartimento 250*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 2710 DEL 27/02/2025**

**Oggetto:** Pronuncia Accertamento di Compatibilità Paesaggistica art. 167 comma 5 e art. 181 comma 1-quater del D.Lgs. n.42/04 e art. 1 co. 37, 38, 39, legge 308/2004 - Ditta C. A. e A.V.S. - Comune REGGIO CALABRIA.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### VISTI

- la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
- la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L. R. 7/96 e dal D.lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni”;
- il decreto n. 206 del 15 dicembre 2000 del Presidente della Regione recante “D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica”;
- il D.P.G.R. n. 180 del 07.11.2021, con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;
- la D.G.R. n. 665 del 14/12/2022, rubricata “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3 e Approvazione Regolamento allegato al presente provvedimento sotto la lett. A”;
- la delibera n. 572 del 24/10/2024 avente ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale-approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022”;
- il decreto dirigenziale n. 15866 del 13/11/2024, che ha definito – da ultimo – l’organizzazione degli uffici del Dipartimento “Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 29 del 06.02.2024, con la quale è stato approvato il piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026 PIAO 2024/2026 modificato ed integrato con D.G.R. n. 444/2024 e D.G.R. n. 571/2024;
- il D.P.G.R. n. 138 del 29/12/2022, con il quale è stato conferito all’ing. Salvatore Siviglia l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” della Giunta regionale;
- il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio n. 15887 del 13/11/2024, con il quale sono state attribuite al dott. Luciano Finati le funzioni di dirigente reggente del Settore n.2 “Compatibilità Paesaggistica - Danno Ambientale – Sanzioni Ambientali”;
- la disposizione di servizio protocollo generale - SIAR n°715156 del 14 novembre 2024, con la quale il Dirigente del Settore 2, Avv. Luciano Finati, ha attribuito al Funzionario Maurizio Marino, l’incarico di Responsabile dell’U.d.P.2.3di Reggio Calabria del Settore 2 e responsabile dei procedimenti della provincia di Reggio Calabria;

### Premesso che:

L’ufficio operativo assegnatario della responsabilità dell’ istruttoria e degli adempimenti inerenti il procedimento ai sensi della Legge 241/1990 – per il tramite dello scrivente responsabile del procedimento, come da atti presenti al Settore-, ha esaminato la documentazione presentata ed ha valutato dopo apposita istruttoria la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, di legittimità e dei presupposti rilevanti per l’emanazione del presente provvedimento, ai sensi della medesima Legge 241/1990, dando atto di quanto segue:

Il Comune di Reggio Calabria ha inoltrato la pratica, per l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 comma 5 e dell’art. 181 comma 1 – quater del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, prodotta dalla ditta *omissis*, acquisita agli atti di questo Dipartimento con prot. n. 92851 del 24/02/2022 per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs. per la realizzazione dei lavori di per la *“realizzazione di una unità immobiliare ad uso abitativo posta al secondo piano (3°f.t.) di un maggior fabbricato a tre piani f.t. sito in via omissis per una volumetria complessiva abusivamente realizzata pari a mc 240”*;

- la fattispecie in esame rientra tra i casi previsti agli artt. 167, comma 4 e 181, comma 1 – ter del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e art. 1 co. 37, 38, 39, legge 308/2004;
- a seguito dell'istruttoria procedimentale il fascicolo è stato trasmesso con nota n. 527598 del 28/11/2023 alla competente Soprintendenza Archeologica; Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e Provincia di Vibo Valentia, per il richiesto parere, obbligatorio e vincolante, previsto dalla vigente normativa;
- con prot. n. 36520 del 19/01/2024 è stato acquisito agli atti di questo Dipartimento il parere favorevole della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, espresso con nota prot. n. 474-P del 12/01/2024;

#### **Considerato che:**

- il Gruppo di Lavoro, istituito giusto Decreto n. 6282 del 12/06/2020, ha ritenuto, nella seduta del 05/02/2024, le opere in abuso compatibili con il contesto paesaggistico ed ha determinato l'applicazione dell'indennità pecuniaria per un importo complessivo pari ad € 5.571,00 (cinquemilacinquecentosettantuno,00);
- con nota prot. n. 131916 del 21/02/2024, prendendo atto di quanto sopra, si disponeva e ingiungeva ai sig.ri *omissis* il pagamento di un provvedimento sanzionatorio per la somma complessiva di € 5.571,00 (euro cinquemilacinquecentosettantuno/00) secondo la seguente ripartizione: € 2.571,00 (euro duemilacinquecentosettantuno,00) mediante portale MyPay Calabria ed € 3.000,00 (euro tremila/00) al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità di cui all'art. 17 del D. Lgs. 9.7.1997, n. 241;
- nella medesima richiesta di pagamento si stabiliva inoltre che il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana avrebbe emesso Pronuncia di compatibilità paesaggistica ex D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 previa esibizione e deposito attestante l'avvenuto pagamento delle somme come sopra determinate;

**Preso atto** del parere obbligatorio e vincolante espresso in senso favorevole dalla Soprintendenza Archeologica; Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e Provincia di Vibo Valentia, con nota prot. n. 474-P del 12/01/2024;

**Vista** l'attestazione dell'avvenuto pagamento di quanto disposto a norma di legge a titolo di sanzione amministrativa per il danno paesaggistico sul portale MyPay Calabria, effettuato in data 03/04/2024 e del versamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze ex art. 17 del D. Lgs. 9.7.1997, n. 241 tramite Modello F24 del 08/04/2024;

**Dato atto che** con decreto dirigenziale n° 6276 del 09/05/2024, è stata accertata la somma versata di € 2.571,00 (euro duemilacinquecentosettantuno,00) sul capitolo d'entrata E3402000301 del bilancio regionale 2024;

**Rilevato** che in caso di ulteriori lavori, ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 dovrà essere presentato all'Amministrazione competente il relativo progetto per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;

#### **Dato atto:**

- che rimane in capo all'Amministrazione Comunale l'accertamento relativo alla conformità urbanistica delle opere oggetto di sanatoria;
- che rimane in capo all'Amministrazione Comunale l'accertamento e la corrispondenza di quanto espressamente rappresentato dagli elaborati progettuali (grafici, fotografie, relazioni, etc.) con lo stato di fatto dei luoghi;
- che eventuali dichiarazioni false o mendaci rese nel corso del procedimento inficiano la validità del presente provvedimento, salve le sanzioni previste dalla legge;
- che l'accertamento di compatibilità paesaggistica non ha né natura né efficacia di condono edilizio;

- che il presente provvedimento viene adottato fatti salvi i diritti di terzi, i quali rimangono tutelabili ai sensi di legge;
- che i dati e le informazioni progettuali forniti per la gestione procedimentale sono trattati ai sensi del GDPR 679/2016.
- che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;
- Visti gli art. 167 e 181 del D.LGS. 22-01-2004, N. 42;
- Su proposta del responsabile del procedimento che attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto

## DECRETA

per le motivazioni sopra esposte che integralmente si richiamano e costituiscono parte integrante del presente decreto,

1. **Di pronunciare la Compatibilità Paesaggistica** per i lavori eseguiti dai sig.ri *omissis* per la *“realizzazione di una unità immobiliare ad uso abitativo posta al secondo piano (3°f.t.) di un maggior fabbricato a tre piani f.t. , sito in via omissis per una volumetria complessiva abusivamente realizzata pari a mc 240”*;
2. **Di prendere atto** che l'accertamento di compatibilità paesaggistica non ha né natura né efficacia di condono edilizio;
3. **Di Notificare** il presente provvedimento:
4. All'interessato;
5. al Comune di Reggio Calabria;
6. alla Soprintendenza Archeologica; Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e Provincia di Vibo Valentia.
7. al Dipartimento “Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana” - Settore n°5 “*Urbanistica, Vigilanza Edilizia, Rigenerazione Urbana*” della Regione Calabria;
8. **Di Provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, ad eccezione dei dati personali;
9. **Di Provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, ad eccezione dei dati personali;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**Maurizio Marino**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**LUCIANO FINATI**  
(con firma digitale)